



COMUNE DI CRAVEGGIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Roma, 34 – 28852 CRAVEGGIA (VB) C.F./P.I.: 00420840035 tel. e fax 0324/98033

REGOLAMENTO
INCENTIVO PER
FUNZIONI TECNICHE
ART. 113
DEL D.LGS. N. 50/2016.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Art. 5 - Atto di incarico

Art. 6 - Informazione e pubblicità

Art. 7 - Rapporti con altri enti

Art. 8 - Calcolo del Fondo

Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Art. 10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

Art. 11 - Liquidazione

Art. 12 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni."

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. n° 50/2016: "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità

organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.” Infine l’art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l’attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: “Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “PROGETTO”: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico.
- b) “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D.Lgs. n° 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- c) “PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- d) “COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- e) “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art. 102 D. Lgs. n° 50/2016.
- f) “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all’art. 4.
- g) “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D.Lgs. n° 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- h) “FONDO”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo n° 50/2016.

i) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata, nonché di una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione. Nei quadri economici dei progetti deve essere espressamente indicato l'ammontare delle quote parti afferenti al personale interno incaricato.

1. L'incentivo viene fissato nel provvedimento di conferimento dell'incarico che provvederà altresì a ripartire, in presenza di più dipendenti interessati, la somma massima disponibile comunque non inferiore, in relazione a ciascuna figura, alle seguenti percentuali.

2 Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal personale dipendente in quanto affidate esternamente all'Amministrazione costituiscono economie.

3 Nel caso siano incaricati per ognuna delle funzioni di cui al primo comma uno o più dipendenti, l'importo destinato alla retribuzione delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli incaricati in via congiunta in base al rispettivo grado di responsabilità professionale.

4 Qualora la progettazione sia conferita a professionisti esterni all'organico dell'Amministrazione, al dipendente designato quale responsabile unico del procedimento spetta comunque una quota del 2,00% sino ad € 500.000,00 ed oltre a tale importo la quota è dello 1,50% dell'importo posto a base di gara.

5 Qualora il responsabile unico del procedimento coincida con il dipendente incaricato della progettazione e direzione lavori, allo stesso spetta l'intera quota incentivante fissa pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

6 I compensi spettanti per le attività svolte come sopra calcolate sono soggetti a ritenuta d'acconto

Art. 4 Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;

b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

Art. 6 Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli nn° 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n° 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8 Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 500,00 €. Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara; per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9 Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 Legge n° 196/1997
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10 Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Art. 11 Liquidazione

1 Gli incentivi per il personale incaricato della progettazione e per gli eventuali collaboratori sono liquidati all'approvazione del progetto.

2 Gli incentivi per il personale incaricato della responsabilità unica del procedimento e per eventuali collaboratori sono liquidati su richiesta del/i dipendente/i interessato/i con apposito atto di liquidazione:

a) il 50% al perfezionamento della fase progettuale ad approvazione progetto esecutivo o al conseguimento del 1° acconto sul finanziamento acquisito.

b) il 50% al perfezionamento della fase di esecuzione ad avvenuta approvazione collaudo/certificato di regolare esecuzione e svincolo del saldo sul finanziamento acquisito.

3 Gli incentivi per il dipendente incaricato della responsabilità del procedimento coincidente con il dipendente incaricato della progettazione e per eventuali collaboratori sono liquidati, su richiesta del/i dipendente/i interessato/i:

a) il 50% al perfezionamento della fase progettuale ad approvazione progetto esecutivo o al conseguimento del 1° acconto acquisito;

b) il 50% al perfezionamento della fase di esecuzione ad avvenuta approvazione collaudo/certificato di regolare esecuzione e svincolo del saldo sul finanziamento acquisito. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 12 Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.09.2017, e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.09.2017 nonché ai contratti affidati dopo il 19.09.2017.